



Unione mese

Notiziario mensile

Rif. n° u1529/03 del 17/03/2003

ncr/SL

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

Riforma del diritto societario: tempistica degli adempimenti

Il 22 gennaio scorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003, Suppl. Ord. n. 8) i decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003. I due decreti, elaborati da una Commissione di esperti istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Sottosegretario On. Michele Vietti, danno attuazione alle disposizioni della legge delega n. 366/2001 per la riforma del diritto societario.

In particolare, il D. Lgs. n. 5/2003, recante "*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*", contiene le norme di carattere processuale, mentre il D. Lgs. n. 6/2003, recante "*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*", contiene le disposizioni di diritto sostanziale.

Alle norme penali della delega (art. 11) era già stata data attuazione con il D. Lgs. n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali.

I due decreti completano così il complesso processo di riforma, apportando una serie di innovazioni significative sia alle norme del codice civile in materia di società di capitali e cooperative, che alle disposizioni di diritto processuale contenute nel codice di procedura civile. La data di entrata in vigore delle nuove disposizioni è il 1° gennaio 2004.

La nuova disciplina sostanziale delle società di capitali è improntata ai principi della semplificazione, del riconoscimento di un più ampio spazio all'autonomia statutaria delle imprese e di una maggiore flessibilità organizzativa. Essa, inoltre, mira a rendere più trasparente sia l'attività di impresa, attraverso la previsione di una serie di obblighi informativi, che gli assetti proprietari.

Nella tabella riportata di seguito sono riassunti i termini per l'attuazione e le norme di diritto transitorio applicabili alle **società commerciali** previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 6/2003, che integra l'art. 223 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318, recante "*Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie*".



Unione mese

Notiziario mensile

Data di applicazione delle nuove norme	Adeguamenti
<p>Gli articoli da 2415 a 2420 in tema di obbligazioni (assemblea degli obbligazionisti, deliberazioni dell'assemblea, rappresentante comune, azioni individuali, sorteggio delle obbligazioni) si applicano anche alle obbligazioni emesse prima dell'1 gennaio 2004.</p>	
Immediata	
<p>Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, già in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, inserire clausole statutarie conformi ai decreti legislativi nn. 5 e 6/2003. Tali clausole produrranno però efficacia a decorrere dal momento, successivo all'1 gennaio 2004, in cui verranno iscritte nel registro delle imprese. Contestualmente all'iscrizione occorrerà depositare altresì lo statuto nella sua nuova versione.</p>	
Entrata in vigore della riforma	
<p>Le società per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a 120.000,00 euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata precedentemente alla data del 1° gennaio 2004.</p>	
<p>Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile in tema di invalidità delle delibere assembleari si applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data dell'1 gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già proposta. Tuttavia, se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.</p>	
<p>I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.</p>	
<p>Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.</p>	
1° gennaio 2004	<p>Il limite di durata di cinque anni relativo ai patti parasociali si applica ai patti stipulati prima del 1° gennaio 2004 e decorre dalla medesima data. I patti parasociali non possono essere contestati per questioni relative alla loro durata prima del 1° gennaio 2009. La trasformazione di consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali è consentita ad associazioni e fondazioni costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 solo quando non comporta distrazione dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. In quest'ultimo caso la trasformazione è consentita solo previo versamento delle relative imposte. Questo tipo di trasformazione non è consentita alle fondazioni bancarie.</p>
<p>Termine per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto delle società già iscritte al registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004.</p>	
30 settembre 2004	<p>I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo il 30 settembre 2004 devono essere redatti secondo le nuove disposizioni. Le imprese possono comunque scegliere di applicare le nuove disposizioni anche ai bilanci approvati tra il 1° gennaio 2004 ed il 30 settembre 2004.</p>